

STATUTO

LA BOTTEGA DELLE NARRAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA ARTURO
CAPONE 5

Numero REA: SA - 503688

Codice fiscale: 06184890652

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

1

Allegato "A"
atto notar C. Petraglia
del 15 MAGGIO 2023
Raccolta N.15377

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata **"LA BOTTEGA DELLE NARRAZIONI COOPERATIVA SOCIALE"**.

La cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della Legge 8 novembre 1991 n.381.

Alla società si applicano inoltre le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) in quanto compatibili, le norme del codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ove compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art.2) La sede della società è posta nel Comune di SALERNO (SA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali, anche fuori dal territorio nazionale, nei limiti previsti dalla legge.

Art.3) La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

Art.4) La Cooperativa **ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti)**; compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

SCOPO - OGGETTO

Art.5) La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei

servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone e attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne é l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Art. 6) In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- a. edizione di libri, giornali e riviste ad esclusione dei quotidiani, sia su carta che su supporto informatico;
- b. attività di stampa, cartotecnica e legatoria per l'esecuzione di lavori in proprio o per conto terzi, sia pubblici che privati;
- c. produzione e vendita di video, di giochi, applicazioni digitali, programmi informatici e hardware;
- d. commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di qualsiasi prodotto via internet;
- e. distribuzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti editoriali, cartoleria, libri, giochi e prodotti affini;
- f. progettazione grafica e comunicazione;
- g. produzione, lavorazione, assemblaggio e commercializzazione di manufatti in genere in proprio e conto terzi;
- h. produzione e commercializzazione di bevande e generi alimentari;
- i. somministrazione di alimenti e bevande;
- j. gestione di locali pubblici e privati;
- k. produzioni da agricoltura e allevamento;
- l. attività nei settori del turismo e dell'agriturismo;
- m. organizzazione di gite e visite guidate;
- n. organizzazione di eventi di carattere culturale, musicale, ricreativo, sportivo o sociale e attività di animazione;
- o. gestione di ambienti di spettacolo pubblici e privati
- p. noleggio e vendita di attrezzature e spazi musicali attrezzati;
- q. ospitalità: gestione di case e alberghi;
- r. vendita, noleggio e riparazione di mezzi di trasporto;
- s. attività di deposito e custodia di mezzi di trasporto, comprese case mobili e rimorchi;
- t. pulizia e manutenzione di stabili, uffici, verde pubblico e privato;
- u. attività di accompagnamento e assistenza di anziani e persone svantaggiate;
- v. gestione di servizi pubblici e privati (asili, centri polifunzionali, scuole paritarie) di formazione e assistenza a

persone svantaggiate e non;

w. attività di formazione e tutoraggio attinenti alle attività svolte.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;

- istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

SOCI

Art.7) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a tre; qualora tra i soci vi siano soggetti non persona fisica i soci devono essere almeno nove.

Sono soci lavoratori coloro che: concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi

dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge. Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, qualora richiesto da particolari disposizioni, devono ricoprire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto sol tanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa: alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa; al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso

superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto. Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non potrà essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2476 c.c. 6.8.

Possono essere soci anche:

- i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992;
- soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successi va convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;
- la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio sovventore, sottoscrittore di azioni di partecipazione cooperativa, socio appartenente alla categoria speciale di cui sopra; per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;
- l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ne' superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;

obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica dovrà precisare:

- denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;
- copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare

nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso dell'organo amministrativo, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

RECESSO - ESCLUSIONE

Art.8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro. Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-

tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno" e salvo diverso accordo tra socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo amministrativo.

I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa possono recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; possono inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione possono comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;
- per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
- per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
- per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

Art.9) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione saranno comunicate, con la relativa motivazione, ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Art.10) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 9, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 9 e 10.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

SOCI SOVVENTORI

Art.11) Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che

quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

A ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni. La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa.

Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art.12) La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prela-

zione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

Art.13) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dalla assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori o volontari.

Il "Regolamento Interno" può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il

socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa può chiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.14) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 25 (venticinque) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;
- da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna detenute dai soci sovventori;
- dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 500 (cinquecento); queste possono essere al portatore se interamente liberate;
- dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;
- da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventual-

mente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale. Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente: almeno la metà all'atto della sottoscrizione; il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, ne' essere cedute senza la autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C..

ESERCIZIO SOCIALE

Art.15) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Coope-

rativa.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
 - mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
 - mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.
- Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dall'organo amministrativo, nel rispetto della parità di trattamento.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- non meno del 30% (trenta per cento), e comunque per quanto determinato da norme inderogabili, al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;
- all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito dalla legge; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci cooperatori; i dividendi possono essere imputati ad aumento della quota o delle azioni di ciascun socio; i dividendi possono essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;
- alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi del la lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

ORGANI SOCIALI

Art.16) Sono organi della società:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di Amministrazione;

il Collegio dei Sindaci, se nominato;

il Revisore, se nominato;

l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

DECISIONI DEI SOCI

Art.17) Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci.

L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente della assemblea verificare in che modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della assemblea mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.

L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e dove si troveranno il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con collegamento predi sposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire.

E' comunque valida l'assemblea tenuta in teleconferenza o video conferenza, qualora non convocata, applicandosi quanto previsto dal presente articolo per la sua validità.

Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regola lo svolgimento della riunione, controlla e proclama i risultati della votazione.

Art.18) Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea:

- delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;
- delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;
- delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
- autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;
- approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;
- delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segna la le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; **in seconda convocazione** l'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti; **l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti.**

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto della società, sulla trasformazione e sulla fusione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di **almeno tre quarti dei voti di tutti i soci.**

Le votazioni devono essere palesi.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni euro 5.000 (cinquemila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia Sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla Assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha di ritto di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnarne le de-

liberazioni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorranza, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sotto scritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'Assemblea, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dall'organo amministrativo, dal collegio sindacale, se nominato, e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni.

L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:

- sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
- sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- sugli oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.18) La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto anche solo da tre membri, il cui numero viene stabilito dalla assemblea; possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche soci sovventori o non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci operatori.

Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli ammini-

stratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax o per posta elettronica non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax o per posta elettronica in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo: convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redigere i bilanci consuntivi e preventivi; compilare

i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci; stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti; deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni; assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa; compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria; deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società; deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi; acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto. Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nomi-

nati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati nei limiti della delega, compete **la rappresentanza e la firma sociale**.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art.19) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; gli è affidato anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi.

In luogo del Collegio Sindacale, qualora non obbligatorio,

potrà essere nominato un Revisore, cui può essere affidato il controllo contabile della società.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.20) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.21) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

MUTUALITA' PREVALENTE

Art.22) Ferma l'applicazione della legge 381/91, in conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;

- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Ove compatibile, si applica l'art.12 co.5 del D.Lgs. n.112/2017.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.23) L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

Le disposizioni portanti i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

FIRMATO: MADDALENA APICELLA - FRANCESCO CICALE - VINCENZO A-LIBERTI - NOTAIO CLAUDIA PETRAGLIA

Io Notaio Claudia Petraglia di Capaccio certifico che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Il presente atto e' esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 Tab. Allegata sub. B n.19.